

TI_GERICHTE 52.2002.289 vom 22. August 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-08-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.289

FR: TI_GERICHTE 52.2002.289 du 22 août 2002

IT: TI_GERICHTE 52.2002.289 del 22 agosto 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 22.08.2002 52.2002.289 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 22.08.2002 52.2002.289 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 22.08.2002 52.2002.289

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2002.00289 Lugano 22 agosto 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 19 luglio 2002 della _____ contro la decisione 9 luglio 2002 del Consiglio di Stato (n. 3447), che delibera all'_____ i lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione del tetto piano in materiale sintetico della palestra della Scuola media di _____; viste le risposte: - 29 luglio 2002 dell'Ufficio appalti e lavori sussidiati; - 12 agosto 2002 della Sezione della logistica del Dipartimento delle finanze e dell'economia; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A. L'11 gennaio 2002 il Consiglio di Stato ha indetto per il tramite del Dipartimento delle Finanze e Economia (DFE) un pubblico concorso, retto dalla LCPubb, per aggiudicare i lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione del tetto piano in materiale sintetico della palestra della Scuola media di _____ (FU n. _____ pag. _____ seg.). Il bando di concorso precisava che le opere sarebbero state ag giudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri d'aggiudicazione: - economicità (50%) - termini (30%) - qualità (20%). Il capitolato d'appalto e modulo d'offerta precisava alla posizione 16 che le offerte sarebbero state valutate in base ai criteri suindicati, applicati in base a sottocriteri da definire ulteriormente secondo il seguente schema: 01 Economicità – prezzo 50% 01.1 % 01.2 % 01.3 % 100% 02 Termini 30% 02.1 % 02.2 % 02.3 % 100% 03 Qualità 20% 03.1 % 03.2 % 03.3 % 100% Alle posizioni 3.1 "Termini vincolanti" e 3.1.1 "Inizio dei lavori" , il capitolato stabiliva unicamente che "la STA si riserva il diritto di chiedere all'Ass l'inizio dei lavori entro 10 giorni dall'ordine esecutivo degli stessi" . Per il programma di lavoro (pos. 3.1.2) rinviava alla posizione 14, che si limitava ad indicare "inizio lavori giugno 2002" . I concorrenti dovevano specificare i quadri della ditta, le maestranze globali e quelle relative all'appalto. Non era chiesta la produzione di referenze. B. Alla gara hanno partecipato dieci ditte. Scartate per motivi formali le offerte di quattro concorrenti, la Sezione della logistica ha ponderato le offerte rimanenti, in base ai criteri d'aggiudicazione prestabiliti. In relazione al prezzo le offerte sono state così valutate: _____ fr. 64'924.70 50.00

_____		fr. 68'648.00	46.39 _____	fr.
69'204.70	45.95 _____		fr. 75'041.85	41.40 _____
	fr. 77'419.30	39.54 _____		fr. 78'015.90

39.07 Dal profilo dei termini le offerte sono invece state valutate in base ai dati sulle maestranze forniti dalle concorrenti. Partendo dalla considerazione che la "ditta ideale" per la commessa in esame avrebbe dovuto occupare 17 dipendenti ed impiegarne 4 per l'esecuzione del lavoro, il committente ha allestito la seguente griglia di ponderazione: maestranze globali punti maestranze offerte in cantiere punti > 10 20 4 10 8 19 > 4 8 6 18 < 2 6 < 5 15 Applicati i suddetti parametri ai dati sulle maestranze forniti dalle concorrenti, il committente è giunto alla seguente valutazione delle offerte dal profilo dei termini:

Maestranze globali maestranze offerte in cantiere punti _____ 22 0 26 _____
 148 4 30 _____ 99 8 28 _____ 17 13 26 _____ 45 5 28 _____ 46 4

30 Il committente ha infine attribuito ulteriori 20 punti a tutte le offerte, considerandole equivalenti dal profilo della qualità. Ne è scaturita la seguente graduatoria: ditta Prezzo termini qualità punti _____ 46.4 30.0 20 96.4 _____ 50.0 26.0 20 96.0

_____ 46.0 28.0 20 94.0 _____ 39.1 30.0 20 89.1 _____ 39.5 28.0 20

87.5 _____ 41.4 26.0 20 87.4 Fondandosi su queste risultanze, il 9 luglio 2002 il

Consiglio di Stato ha deliberato i lavori messi a concorso alla ditta _____.

C. Contro questa decisione la _____ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento. L'insorgente rileva che l'offerta dell'aggiudicataria è del 7.22

% più onerosa della sua. Osserva inoltre di non essere stata interpellata per la definizione di

eventuali termini per l'esecuzione dei lavori. Sottolinea infine di avere 25 dipendenti, 20 dei

quali specializzati nei lavori oggetto della commessa, mentre l'_____ è attiva

soprattutto nel campo delle pavimentazioni stradali. D. La Sezione della logistica ha

sollecitato l'accoglimento parziale dell'impugnativa, negando di aver valutato in modo

scorretto le offerte dal profilo del prezzo e dei termini, ma riconoscendo di aver omesso di

valutarle adeguatamente dal profilo della qualità, apprezzando le capacità e l'esperienza

delle concorrenti nell'utilizzo del materiale _____. La deliberataria _____ non

ha presentato osservazioni nel termine assegnatole. Considerato, in diritto 1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. La

ricorrente, attiva nel settore specifico interessato dalla commessa, è legittimata a ricorrere.

Il ricorso, tempestivamente introdotto contro una decisione impugnabile, è dunque

ricevibile in ordine. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18

Pamm). 2. 2.1. Giusta l'art. 50 cpv. 1 Pamm, l'istanza inferiore può, fino all'insinuazione

della risposta, modificare la propria decisione nel senso delle domande del ricorrente. Essa

emana una nuova decisione, soggiunge la norma (cpv.2), che deve essere comunicata

all'autorità di ricorso. Quest'ultima esamina il ricorso solo nella misura in cui non sia

divenuto senza oggetto (cpv. 3). Evidenti motivi di economia processuale e il rispetto del

principio della buona fede impongono all'autorità di modificare il provvedimento

impugnato, quando si accorge di essere incorsa in un errore (Borghi Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, ad art. 50 Pamm, n. 1). 2.2. In sede di risposta al ricorso,

la Sezione della logistica ha rilevato che "nell'ambito della valutazione del criterio della

qualità (referenze), il committente ha agito, a causa di una semplice ed involontaria svista,

con leggerezza, assegnando a tutte le ditte in gara il punteggio massimo, 20 punti,

omettendo quindi di valutare singolarmente e concretamente l'esperienza e le referenze

delle concorrenti segnatamente la capacità e il grado di esperienza di ogni singola ditta

nell'utilizzo del materiale _____". Ha quindi sollecitato questo tribunale a "decidere

ai sensi della richiesta della ricorrente" , postulando il parziale accoglimento del ricorso. Pur riconoscendo di essere incorso in un errore, il Consiglio di Stato non si è formalmente avvalso dalla facoltà concessagli dall'art. 50 PAm. Non v'è tuttavia dubbio che abbia sostanzialmente aderito al ricorso. Il fatto che ne abbia chiesto soltanto il parziale accoglimento non permette di dedurre che la decisione impugnata debba essere in parte confermata. L'incomprensibile limitazione della domanda è unicamente da ascrivere alle considerazioni sviluppate con la risposta, ove la Sezione della logistica ammette di essere incorsa in un errore soltanto in relazione alla valutazione della qualità delle offerte, negando l'esistenza di qualsiasi difetto per rapporto al giudizio espresso in base ai criteri del prezzo e dei termini . Il disinteresse all'esito della vertenza manifestato dalla deliberataria, che ha rinunciato a presentare osservazioni, abbinato alle concordi domande di giudizio formulate dal committente e dalla ricorrente permettono, nel caso concreto, di accogliere l'impugnativa senza doverne esaminare il fondamento. L'apparente, difettosa definizione dei criteri d'aggiudicazione previsti dal capitolato non costituisce un motivo sufficiente per pronunciarsi sulla bontà degli argomenti addotti dalla Sezione della logistica per aderire al ricorso. Sarà tuttavia compito di quest'ultima verificare ulteriormente se la definizione dei criteri di aggiudicazione riferiti ai termini ed alla qualità , contenuta nel capitolato, permetta effettivamente di esprimere un giudizio oggettivo su aspetti in ordine ai quali i concorrenti non sono stati sollecitati a fornire particolari indicazioni (referenze). 3. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto, annullando la controversa decisione di aggiudicazione. Dato l'esito, si prescinde dall'applicazione di una tassa di giustizia. Per questi motivi, visti gli art. 1, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza, la decisione 9 luglio 2002 del Consiglio di Stato (n. 3447), che delibera all' _____ i lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione del tetto piano in materiale sintetico della palestra della Scuola media di _____ è annullata. 2. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente _____ Il segretario _____